

originale



**Regolamento comunale per i servizi lavori e forniture in economia
(art. 125 D.Lgs. n.163/2006)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 44 del 24.11.2008, esecutiva.
Ripubblicato all'albo il 16.01.2009 Esecutivo dal 03.01.2009
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 55 del 29.11.2010, esecutiva.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 5 del 10.01.2013, esecutiva**

REGOLAMENTO COMUNALE PER SERVIZI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA

(art.125 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)

Indice

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Modalità di acquisizione Consip

Art. 3 Modalità di acquisizione in economia

Art. 4 Lavori

4.1 Tipologie di lavori eseguibili in economia

4.2 Soglie di spesa per l'esecuzione di lavori in economia

Art. 5 Beni e servizi

5.1 Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

5.2 Soglie di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in economia

Art. 6 Modalità di affidamento e adozione dei provvedimenti

Art. 7 Scelta del preventivo ed impegno di spesa

Art. 8 Requisiti dell'affidatario

Art. 9 Elenchi di operatori

Art. 10 Lavori d'urgenza

Art. 11 Individuazione del Responsabile del Procedimento

Art. 12 Affidamento diretto

Art. 13 Garanzie

13.1 Cauzione provvisoria

13.2 Cauzione definitiva

Art. 14 Esecuzione dell'intervento

Art. 15 Direzione

Art. 16 Contabilità delle spese, certificato di regolare esecuzione e modalità di pagamento

Art. 17 Variazioni nell'esecuzione dei lavori

Art. 18 Casi particolari di deroga alla procedura per i lavori

Art. 19 Divieto di frazionamento

Art. 20 Congruità dei prezzi e pareri

Art. 21 Stipula del contratto

Art. 22 Oneri fiscali

Art. 23 Mezzi di tutela

Art. 24 Rinvio e abrogazioni

Art. 25 Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice" e s.m.i..

2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata solo dopo aver verificato l'esistenza di eventuali convenzioni in corso, stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (CONSIP) e successive modificazioni, e valutata l'opportunità di discostarsene. I parametri di qualità e prezzo delle convenzioni di cui in precedenza dovranno comunque essere i limiti massimi da tenere in ogni caso in considerazione (ad es. i relativi prezzi adottati come base al ribasso) quando, motivatamente, il Responsabile del procedimento decida di ricorrere ugualmente all'acquisizione in economia.

Rimane altresì salva l'applicazione di norme speciali per l'affidamento di servizi a cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera a) e b) della legge 08.11.1991, n. 381.

ART. 2 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE CONSIP

Deve essere verificata l'esistenza di convenzioni in corso con CONSIP stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni, e valutata l'opportunità di discostarsene in quanto:

Il bene /servizio da acquistare non è oggetto di convenzione COSIP;

Il bene / servizio da acquistare è oggetto di convenzione ma per ragioni tecniche o per concrete modalità di esecuzione non risulta utilizzabile per le esigenze cui si deve far fronte (nella determina deve essere dato atto della motivazione per le quali la convenzione non risulta utilizzabile);

Il bene / servizio presente in convenzione CONSIP, è acquistabile presso altri fornitori ad un prezzo inferiore a quello determinato da CONSIP;

ART. 3 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA.

(art. 125 D.lgs 163/06 e s.m.i.)

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquisiti e o noleggiati e con personale proprio dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi (art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.).

È una forma particolare di contrattazione, limitata ai casi di urgenza e ai lavori e/o acquisizioni di beni e servizi di modesta entità, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento.

ART. 4 LAVORI

4.1 TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

Il ricorso all'esecuzione in economia è consentito nei seguenti casi:

1a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

1b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 200.000 Euro (art. 125, comma 6, lettera b) D.Lgs 163/06 e s.m.i.);

1c) interventi non programmabili in materia di sicurezza (art. 125, comma 6, lettera c) D.Lgs 163/06 e s.m.i.);

1d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6, lettera d) D.Lgs 163/06 e s.m.i.);;

1e) lavori necessari per la compilazione di progetti (art. 125, comma 6, lettera e) D.Lgs 163/06 e s.m.i.);;

1f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori (art. 125, comma 6, lettera f) D.Lgs 163/06 e s.m.i.);

1g) lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto imputabile al Comune, ai sensi dell'art.223, comma 3 del D.P.R. 554/1999;

1h) i lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 153 D.P.R. 554/1999;

1j) le opere e le provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale, nonché indicato espressamente nel bando di gara e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/1999; l'assegnazione di tali lavori può essere affidata direttamente all'appaltatore, nel limite di 200.000 Euro, purché il responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza.

1k) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione; essi possono essere affidati all'appaltatore per l'importo massimo del 5% e del 10 % dell'importo originario del contratto e comunque entro 200.000 Euro se i lavori in economia vengono configurati come variante al progetto iniziale ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per il servizio delle strade:

le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;

la manutenzione delle strade;

lo sgombero della neve;

lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;

la manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, delle caditoie e delle fognature;

le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;

l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;

la manutenzione dei cimiteri;

i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;

i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;

ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;

i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;

i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;

i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125, comma 6 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e per importi non superiori a 100.000 euro.

3. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dalla determinazione di cui al successivo art. 7, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

4.2 SOGLIE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00.=.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.=.

3. Per lavori di importo superiore a € 40.000,00.= e fino alla soglia comunitaria (€ 200.000,00.=) l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, rotazione, parità di trattamento con consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che verranno individuati con indagini di mercato o tramite elenchi formati dall'Ente.

5. Per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fatta salva la formale richiesta di preventivo e l'ottenimento di offerta economica che verranno citate nella determinazione di affidamento;

6. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante (in seguito denominato Comune) con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

ART. 5 BENI E SERVIZI

5.1 TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i beni e servizi che rientrano nei seguenti ambiti:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

e) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale in genere;

f) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, fabbricati comunali adibiti o non a pubblico servizio, infissi, impianti ed altri manufatti;

g) riparazione, manutenzione, sistemazione di strade, piazze, fontane, cimiteri, impianti sportivi, impianti di illuminazione pubblica, aree verdi, parchi e giardini, monumenti pubblici e impianti tecnologici;

h) toponomastica e numerazione civica, sgombero neve e materiali antigelo, pulizia canali e fognature, segnaletica verticale ed orizzontale;

i) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio anche con conducente di autovetture, autocarri, macchine operatrici, motoveicoli, scuolabus ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;

l) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili, nonché attrezzi per gli uffici e servizi comunali;

m) acquisto, manutenzione e assistenza hardware e software;

n) acquisto, manutenzione e riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, fotoriproduttori e relativo materiale tecnico, ricambi ed accessori in genere;

o) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in genere;

p) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;

q) acquisti non programmabili di carta, stampati, registri, cancelleria; acquisto e rilegatura di libri, stampe, gazzette, bollettini, collezioni, riviste, giornali, pubblicazioni, abbonamenti relativi; riproduzioni cartografiche e di copisteria, lavori di stampa, tipografia e litografia; lavori di traduzione, copiatura e sbobinatura;

r) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiali per tipografia, stampa offset e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;

s) spese postali, telefoniche e telegrafiche, spese per il fax e per il servizio telematico;

l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

m) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale;

o) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;

p) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

q) polizze di assicurazione e fidejussioni;

r) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;

s) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

t) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;

u) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti;

v) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti

disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;

z) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali e assistenza domiciliare;

acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale;

aa) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;

bb) tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opera da falegname;

cc) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;

dd) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento; spese telefoniche;

ee) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;

ff) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

gg) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

hh) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

ii) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

ll) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro, abiti borghesi e speciali capi di vestiario;

mm) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;

nn) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

oo) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

pp) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

qq) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

rr) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

ss) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

tt) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;

uu) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

vv) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;

zz) servizi cimiteriali;

aaa) servizi finanziari e servizi per la gestione dei pagamenti e delle riscossioni;

5.2 SOGLIE DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le forniture e i servizi sono ammessi per importo inferiori alla soglia stabilita di anno in anno dalla Comunità Europea (€ 206.000,00.= per l'anno 2008). Tale soglia dovrà essere adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con le modalità di cui all'art. 248 del codice dei contratti pubblici.

2. È vietato dividere artificiosamente il servizio o la fornitura allo scopo di sottoporla alla disciplina di acquisizione in economia.

3. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000,00.= e fino alla soglia comunitaria (€ 206.000,00.=) l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, rotazione, parità di trattamento con consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, che verranno individuati con indagini di mercato o tramite elenchi formati dall'Ente.

4. Per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fatta salva la formale richiesta di preventivo e l'ottenimento di offerta economica che verranno citate nella determinazione di affidamento.

ART. 6 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE PROVVEDIMENTI

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del responsabile del servizio interessato.

2. Il responsabile nel provvedimento di cui al primo comma indica:

la motivazione dell'utilizzo dell'esecuzione e/o acquisizione in economia;

- la modalità di esecuzione degli interventi, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;

- il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dai successivi artt. 11 e 15, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

se gli interventi sono da eseguirsi a cottimo fiduciario:

l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;

le condizioni generali di esecuzione degli interventi;

la congruità dei prezzi;

le modalità di pagamento;

la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;

la disponibilità finanziaria.

3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.

4. A seguito della determinazione di cui sopra il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, indicando, le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione (da presentare per affidamenti di importo superiori a € 40.000,00.= nell'ambito dei lavori e servizi), le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. Nella medesima lettera di richiesta dei preventivi devono altresì essere indicati: il responsabile del procedimento, i riferimenti alla materia della tutela dei diritti alla riservatezza. La trasmissione, sia della lettera di invito che del preventivo può avvenire sia per via telematica certificata che a mezzo fax, posta o direttamente al protocollo dell'Ente.

5. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, secondo le modalità previste agli artt. 4 e 5 per quanto riguarda i limiti di spesa.

6. E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico, e quindi con la richiesta di un solo preventivo, nel caso in cui il servizio o la fornitura e il lavoro siano di importo inferiore a € 40.000,00.=.

7. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Deve inoltre poter contrattare con la pubblica amministrazione e possedere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

8. Per le tipologie di interventi di cui si prevedano diverse e/o ripetute esecuzione nel corso dell'anno (es. manutenzioni), il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra. A tal fine può essere predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua un'indagine di mercato.

ART. 7 SCELTA DEL PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6, comma 1, il responsabile del servizio nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile con propria determinazione procede all'assunzione del relativo impegno di spesa.
2. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
3. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

ART. 8 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

Gli operatori economici invitati devono sempre dichiarare nell'istanza di ammissione alla gara di possedere i requisiti di ordine generale di idoneità professionale.

8.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della [legge 19 marzo 1990, n. 55](#);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

mbis) (solo per lavori) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del [decreto legge 25 settembre 2002, n. 210](#), convertito dalla [legge 22 novembre 2002, n. 266](#) e di cui all'articolo 3, comma 8, del [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

8.2 Requisiti di idoneità professionale.

1. I concorrenti alle gare, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali e albi.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

ART. 9 ELENCHI DI OPERATORI

L'Amministrazione Comunale può predisporre con cadenza annuale un avviso di formazione di elenco di prestatori di servizi, forniture e lavori da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o non sia stato previsto per l'anno l'avviso di preinformazione o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua un'indagine di mercato.

ART. 10 LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi d'urgenza, per i quali, a tutela della pubblica incolumità oppure a difesa o ripristino di pubblici servizi di interesse generale, si renda necessario ed indifferibile l'esecuzione di lavori o la fornitura di provviste o servizi, il Sindaco o il Responsabile di Servizio, ognuno nella sfera delle proprie competenze previste per legge, può disporre l'immediato inizio dei lavori, della fornitura o del servizio con l'obbligo di predisporre da parte del responsabile del servizio competente, nel termine di 30 giorni, la determinazione di affidamento ed impegno.

2. L'ordinazione dell'intervento deve contenere le motivazione dell'intervento contingente, le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, ed i termini di inizio dei lavori, fornitura o servizio.

3. L'intervento urgente non può comunque superare l'importo di € 20.000,00.= per forniture e servizi e l'importo di € 40.000,00.= per i lavori.

ART. 11 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il responsabile del servizio interessato.

2. Il responsabile del servizio, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio.

3 Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al segretario comunale l'individuazione del responsabile del procedimento.

ART. 12 AFFIDAMENTO DIRETTO

1. E' consentita la richiesta di un solo preventivo nei seguenti casi:

acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000.= esclusi oneri fiscali;

acquisizione di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

acquisizione di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.

Esecuzione di lavori di importo inferiore a € 40.000,00.= esclusi oneri fiscali;

Esecuzione di lavori connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico di importo inferiore a 40.000,00.= euro esclusi oneri fiscali (vedi art. 10);

ART. 13 GARANZIE

13.1 CAUZIONI PROVVISORIE

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'[articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che

l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

13.2 CAUZIONI DEFINITIVE

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria può essere ridotta del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000, e del 25% per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi

e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 30, comma 5, della L. R. del Veneto n. 27 del 2003, e dell'allegato B del D.P.R. n. 34/2000.

4. Tale cauzione dovrà essere costituita esclusivamente da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, avente validità per almeno 180 giorni.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 14.1 del presente regolamento, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del servizio può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 6. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 15 DIREZIONE

1. Il Servizio, la fornitura od il lavoro sarà eseguito sotto la direzione del Responsabile del Servizio o del responsabile del procedimento, se persona diversa dal responsabile del servizio.

ART. 16 CONTABILITÀ DELLE SPESE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per ciascun lavoro condotto in economia l'Ufficio Tecnico Comunale ha l'obbligo di tenere:

se in amministrazione diretta, un libretto di tasca sul quale, a cura del dirigente o sorvegliante del lavoro, sono quotidianamente da segnare le provviste ed i materiali e quant'altro necessario, i noli dei mezzi d'opera e le presenze dei singoli operai;

se a cottimo, il libretto delle misure ed i registri di contabilità, come previsto per i lavori eseguiti in appalto.

2. Per ciascuna fornitura saranno presentati dai fornitori le fatture che verranno corredate dall'attestazione del responsabile del servizio competente, nonché del dipendente che lo ha coadiuvato nel controllo della cessione, in cui si dichiara che l'esecuzione ha rispettato qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi ed i termini convenuti.

3. Per le prestazioni varie saranno pure esibite le fatture munite della attestazione del responsabile del servizio competente e del dipendente che lo ha coadiuvato, di avvenuto positivo controllo delle operazioni eseguite, con la dichiarazione di cui al comma precedente.

4. Per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici.

5. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale di 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione, salvo diverso termine concordato tra le parti, o se successiva, dalla data di presentazione della fattura.

6. Per servizi e forniture per importi uguali o superiori a € 10.000,00.= e per i lavori per importi uguali o superiori a € 20.000,00.= il Responsabile è tenuto a liquidare la spesa ai sensi del D.Lgs 267/00 e s.m.i. con determinazione di liquidazione dando atto nella medesima determina della regolare esecuzione del lavoro o fornitura.

ART. 17 VARIAZIONE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per i lavori qualora in corso d'opera il responsabile del servizio competente riscontri l'esigenza di introdurre varianti per i motivi di cui all'art. 132 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni provvederà tempestivamente a sottoporre all'esame della Giunta Comunale la relativa perizia atta a giustificarla. La Giunta Comunale, verificata la perizia procederà, con propria deliberazione, ad approvare la maggiore spesa ed a stanziare i fondi integrativi occorrenti.

ART. 18 CASI PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PROCEDURA PER I LAVORI

Si deroga alla procedura di cui agli artt. 4-6-7, nei seguenti casi:

per lavori in economia rientranti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma annuale dei lavori secondo le disposizioni e la procedura dell'art. 145 del D.P.R.n. 554/1999;

per lavori d'urgenza secondo le disposizioni e la procedura di cui all'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999;

per interventi di somma urgenza entro il limite di 50.000 euro, secondo le disposizioni e la procedura di cui all'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999;

per maggiori spese durante l'esecuzione dei lavori in economia, nel limite di spesa complessiva di 50.000 euro, secondo le disposizioni e la procedura dell'art. 148 del D.P.R. n. 554/1999;

ART. 19 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 20 CONGRUITÀ DEI PREZZI E PARERI

1. Il responsabile del servizio effettua periodicamente ricognizione dei prezzi di mercato e tale attività costituisce elemento di valutazione per gli organi di controllo interni e per l'analisi dei costi sostenuti dall'Ente.

2. Il parere di congruità dei prezzi è reso obbligatoriamente dal responsabile del servizio interessato e deve essere espresso nella determinazione di aggiudicazione/affidamento.

ART. 21 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Per l'acquisizione di beni e servizi fino all'importo di 240.000 euro IVA esclusa, nonché l'esecuzione di lavori fino all'importo di 60.000 euro IVA esclusa, il responsabile del servizio comunica alla ditta l'avvenuta aggiudicazione, il corrispettivo, le modalità di pagamento e l'imputazione della spesa.

2. Il contratto si intende stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio ad avvenuta ricezione agli uffici comunali dell'accettazione dell'aggiudicazione.

3. L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro IVA esclusa, nonché l'esecuzione di lavori di importo superiore a 60.000 euro IVA esclusa, si perfezionano mediante stipulazione di contratto d'appalto sottoscritto a norma dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

ART. 22 ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

ART. 23 MEZZI DI TUTELA

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida ai sensi dell'artt. 137 e 138 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

2. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dal Comune ai sensi degli articoli 137 e 138 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Comune; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Comune provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Il Comune, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 24 RINVIO E ABROGAZIONI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni normative e regolamentari con esso incompatibili o difformi, in applicazione dei principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti.

ART . 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale nelle forme previste, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per dieci giorni consecutivi, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.